

## Tabella di verifica dei contenuti degli statuti delle associazioni e società sportive affiliate;

Le associazioni e società sportive con statuto già adeguato alle prescrizioni di cui all'art.90, c.18 L. n.289/2002 e s.m.i. (generalmente recepite dagli statuti federali quali condizioni per l'affiliazione e la riaffiliazione) potranno evitare di dover intervenire con modifiche statutarie qualora risultino già soddisfatti i requisiti di seguito elencati, ovvero potranno apportare solo le modifiche circoscritte ai medesimi aspetti, che vanno pertanto attentamente verificati negli statuti attualmente adottati dalle associazioni e società sportive. Gli statuti, ove necessario, devono essere uniformati entro il 30 giugno 2024: a tal fine è prevista l'esenzione dall'imposta di registro per le necessarie modifiche statutarie.

<b>DENOMINAZIONE</b>	deve ricomprendere <b>la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica</b>
<b>OGGETTO SOCIALE</b>	Deve esserci <u>specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche</u> , ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. In presenza di attività secondarie e strumentali è opportuna la revisione dello statuto in base all'art.9 del Decreto legislativo
<b>ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE</b>	
<b>ASSENZA DI FINI DI LUCRO AI SENSI DELL'ART. 8, D.LGS. N.36/2021</b>	OBBLIGATORIO: destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. OBBLIGATORIO: divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. PER LE SSD che intendessero adottare la possibilità di parziale distribuzione di utili in base all'art.8, comma 3 del Decreto sarà indispensabile la modifica statutaria
<b>ORDINAMENTO INTERNO ISPIRATO A PRINCIPI DI DEMOCRAZIA E DI UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI, CON LA PREVISIONE DELL'ELETTIVITÀ DELLE CARICHE SOCIALI</b>	Tali principi non si applicano alle società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile
<b>OBBLIGO DI REDAZIONE DI RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI, NONCHÉ MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEGLI ORGANI STATUTARI</b>	
<b>MODALITÀ DI SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE</b>	
<b>OBBLIGO DI DEVOLUZIONE AI FINI SPORTIVI DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI</b>	
<b>EVENTUALI ATTIVITÀ DIVERSE E STRUMENTALI RISPETTO ALLA PRINCIPALE (VEDI ANCHE "OGGETTO SOCIALE")</b>	le ASD e SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali, <u>a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, sulla base di criteri e limiti che dovranno essere definiti con successivo Decreto non ancora approvato</u>